
aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

AGENZIE FISCALI

Declaratorie delle aree (allegato A al CCNL 28/5/2004)

ALLEGATI

CCNL 28 maggio 2004

PRIMA AREA FUNZIONALE

Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che svolgono attività ausiliarie, ovvero lavoratori che svolgono operazioni o lavori richiedenti, secondo il settore di attività, capacità e conoscenze semplici.

Specifiche professionali:

- conoscenze generali di base;
- capacità manuali generiche per lo svolgimento di attività semplici;
- limitata complessità dei problemi da affrontare;
- autonomia e responsabilità riferite al corretto svolgimento dei compiti assegnati.

Contenuti professionali di base:

- Lavoratore che è di supporto alle varie attività anche con l'ausilio di mezzi in dotazione o provvede al ricevimento dei visitatori, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza, le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa attraverso la descrizione dei singoli profili.

Accesso all'area:

Dall'esterno: attraverso le procedure di cui alla legge n. 56/87 e successive modificazioni.

Requisiti: Assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado.

SECONDA AREA FUNZIONALE

Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi definiti, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono attività operative che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali ovvero svolgono funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione.

Specifiche professionali:

- conoscenze tecniche inerenti allo svolgimento dei compiti assegnati;
- capacità manuali e/o tecniche riferite alla propria qualificazione e/o specializzazione.
- discreta complessità dei processi e delle problematiche da gestire;

- autonomia *esecutiva* e responsabilità nell'ambito delle prescrizioni di massima e/o secondo metodologie definite;
- capacità di coordinamento di unità operative *interne* con assunzione di responsabilità dei risultati.

Contenuti professionali di base:

- Lavoratore che, nel proprio ambito professionale, esegue tutte le attività lavorative connesse al proprio settore di competenza, intervenendo nelle diverse fasi dei processi lavorativi e nella gestione di relazioni dirette con il pubblico, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa. Nello svolgimento della propria attività lavorativa è tenuto, ove previsto, anche ad utilizzare i mezzi, le apparecchiature e le attrezzature in dotazione, provvedendo alla relativa manutenzione.
- **Accesso all'area nel rispetto dell'art. 21, comma 3^(PAG. 29) (Accesso dall'esterno):**

Dall'esterno:

- mediante le procedure previste dalla legge n. 56/87 e successive modificazioni per i profili per i quali la contrattazione integrativa ha previsto come requisito culturale il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- mediante pubblico concorso per tutti gli altri profili.

Dall'interno:

- omissis...¹⁷⁴.

Requisiti:

Per l'accesso dall'esterno:

- a) per i profili del settore tecnico-operativo: diploma di scuola secondaria di primo grado, con attestati di qualifica ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.
- b) per gli altri profili: diploma di scuola secondaria di secondo grado, ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Per l'accesso dall'interno:

- omissis.....¹⁷⁵

¹⁷⁴ In seguito all'entrata in vigore delle previsioni degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150 del 2009, questo articolo deve ritenersi disapplicato in quanto è venuto meno l'istituto contrattuale della progressione verticale. Le predette norme di legge, infatti, hanno stabilito che, per i passaggi del personale già in servizio da una categoria di inquadramento a quella superiore, è sempre necessario il concorso pubblico, sia pure con riserva di una quota percentuale dei posti da coprire a favore degli interni. Si riporta di seguito il testo del paragrafo omissis: " - dalla prima area funzionale alla seconda area, con le modalità previste dall'art. 23 del presente CCNL."

TERZA AREA FUNZIONALE

Appartengono a questa area funzionale i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività rilevanti, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.

Specifiche professionali:

- approfondite conoscenze teorico pratiche dei processi gestionali ed elevato grado di esperienza acquisita;
- organizzazione di attività;
- coordinamento, direzione ove previsto, di unità organiche anche a rilevanza esterna, di gruppi di lavoro e di studio;
- autonomia e responsabilità nell'ambito di direttive generali;

Contenuti professionali di base:

Lavoratore che, nell'ambito della specifica professionalità posseduta, svolge tutte le attività attinenti alla sua competenza professionale nel settore assegnato, secondo l'esperienza maturata sulla base delle specifiche professionali di area e del profilo di appartenenza le cui caratteristiche analitiche saranno individuate nella contrattazione integrativa. In particolare, a titolo esemplificativo, può dirigere o coordinare unità organiche anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata a dirigenti, garantendo l'attuazione dell'attività di competenza; può svolgere attività ispettive, di valutazione, di verifica, di controllo, di programmazione e di revisione; può essere adibito a relazioni esterne dirette con il pubblico di tipo complesso, relazioni organizzative interne di tipo complesso; può effettuare studi e ricerche; può collaborare ad attività specialistiche, in considerazione dell'elevato livello professionale posseduto. Può assumere temporaneamente funzioni dirigenziali in assenza del dirigente titolare.

Accesso all'area nel rispetto dell'art. 21, comma 3 ^(PAG. 29) (Accesso dall'esterno):

- dall'esterno: mediante pubblico concorso;

175 In seguito all'entrata in vigore delle previsioni degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150 del 2009, questo articolo deve ritenersi disapplicato in quanto è venuto meno l'istituto contrattuale della progressione verticale. Le predette norme di legge, infatti, hanno stabilito che, per i passaggi del personale già in servizio da una categoria di inquadramento a quella superiore, è sempre necessario il concorso pubblico, sia pure con riserva di una quota percentuale dei posti da coprire a favore degli interni. Si riporta di seguito il testo del paragrafo omesso: " - Per il personale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno non è richiesta esperienza professionale nell'area di provenienza.
- In mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, fatti salvi i titoli professionali o abilitativi per legge, al personale, in possesso del diploma di scuola media secondaria di primo grado, è richiesta una esperienza professionale complessiva di almeno 5 anni nell'area di provenienza."

- omissis...¹⁷⁶.

Requisiti:

Per l'accesso dall'esterno:

diploma di laurea o diploma di laurea specialistica secondo le caratteristiche del profilo ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Per l'accesso dall'interno:

omissis...¹⁷⁷

In mancanza dei requisiti per l'accesso dall'esterno, e nel caso in cui il titolo di studio previsto non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, al personale, purché in possesso del diploma di scuola media secondaria superiore, viene richiesta, per i profili per i quali è previsto l'accesso dall'esterno con il solo diploma di laurea, una esperienza professionale complessiva di 7 anni nell'area di provenienza.

NORME FINALI

(norme finali Tabella A CCNL 28/5/2004 e art. 9 CCNL 10/4/2008)

1. omissis...¹⁷⁸

2. Ai fini dell'ammissione del personale alle selezioni interne l'esperienza professionale richiesta è quella complessivamente maturata nell'area di provenienza a prescindere dalla fascia retributiva di inquadramento.

3. Nella seconda e terza area le fasce retributive iniziali di accesso ai profili sono quelle attualmente previste dal precedente sistema classificatorio in relazione ai titoli di studio e requisiti professionali richiesti al personale ivi inquadrato.

176 In seguito all'entrata in vigore delle previsioni degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150 del 2009, questo articolo deve ritenersi disapplicato in quanto è venuto meno l'istituto contrattuale della progressione verticale. Le predette norme di legge, infatti, hanno stabilito che, per i passaggi del personale già in servizio da una categoria di inquadramento a quella superiore, è sempre necessario il concorso pubblico, sia pure con riserva di una quota percentuale dei posti da coprire a favore degli interni. Si riporta di seguito il testo del paragrafo omissis: " - dall'interno: dalla Seconda area al livello iniziale della Terza area con le modalità previste dall'art. 23 del presente CCNL."

177 In seguito all'entrata in vigore delle previsioni degli artt. 24 e 62 del D.Lgs. n. 150 del 2009, questo articolo deve ritenersi disapplicato in quanto è venuto meno l'istituto contrattuale della progressione verticale. Le predette norme di legge, infatti, hanno stabilito che, per i passaggi del personale già in servizio da una categoria di inquadramento a quella superiore, è sempre necessario il concorso pubblico, sia pure con riserva di una quota percentuale dei posti da coprire a favore degli interni. Si riporta il testo omissis: " Per il personale in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno, non è richiesta esperienza professionale nell'area di provenienza."

178 Questo comma non viene inserito dato il suo carattere transitorio. Si riporta il testo del comma omissis: " Sino all'applicazione dell'art. 18 (definizione dei profili), i profili professionali dei dipendenti coincidono con quelli di inquadramento previsti dal DPR 1219 del 1984 e dal DPR 44 del 1990, allegati 1, 2 e 3."

